



ORIGINALE

COMUNE DI MONTJOVET

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 / 2016

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione** nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
NIGRA Jean-Christophe - Sindaco	Sì
SURROZ Ivo - Vice Sindaco	Sì
BEVILACQUA Massimo - Consigliere	Sì
COUT Orfeo - Consigliere	Sì
DANNA Morena - Consigliere	Sì
GRIVON Michel - Consigliere	Giust.
GROSJACQUES Adriano - Consigliere	Giust.
PETITJACQUES Gabriel - Consigliere	Sì
POMATI Elena - Consigliere	Sì
SASSI Michela - Consigliere	Giust.
TREVES Stefano - Consigliere	Sì
TREVES Walter - Consigliere	Sì
VALLET Joseph Vincent - Consigliere	Sì
VINZIO Nedo Carlo - Consigliere	Sì
VOYAT Jean Pierre - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta il Signor **AMATEIS Manuele**, Segretario Comunale

Il Signor **NIGRA Jean-Christophe** nella sua qualità di Sindaco, a mente delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale vigente, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco chiede all'Assessore Danna Morena di illustrare i contenuti della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, prevista all'articolo 3 del Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 29.11.2000 ed in ultimo modificato con deliberazione n. 58 del 28/10/2015;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.07.2001 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2001, n. 20 del 26.05.2005, n. 5 del 26.06.2008, n. 26 del 25.03.2015 e in ultimo ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 26.08.2015;

Richiamato l'articolo 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'articolo 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

Vista la Legge Regionale 11/12/2015 n. 19 all'articolo 29 comma 6 per il quale per l'esercizio finanziario 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è posticipato al 31 marzo 2016;

Visto l'articolo 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I.U.C. si compone dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e

nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 Legge 147/13 comma 669 come modificato dall'articolo 1 comma 14 Legge 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'articolo 1, comma 712 Legge 147/2013 disponeva che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito I.M.U. derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'I.M.U. l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

Considerato che l'articolo 1, comma 711 Legge 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito I.M.U. derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione I.M.U. dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011;

Considerato che l'articolo 1 Legge 208/15 comma 19. stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

Considerato quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo I.M.U. alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote I.M.U. sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito I.M.U. 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Considerato che, nella determinazione delle aliquote I.M.U. si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote I.M.U. quelle della T.A.S.I., in considerazione della disposizione dettata dall'articolo 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'I.M.U. e della T.A.S.I. non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote I.M.U. relative

all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'articolo 1, comma 669 Legge 147/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) Decreto Legge 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che l'articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della T.A.S.I. sia quella prevista per l'applicazione dell'I.M.U.;

Considerato che l'articolo 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre con deliberazione del Consiglio Comunale l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 Legge 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'articolo 1 comma 28 Legge 208/15 per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 Legge 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Considerato che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

Considerato peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (articolo 3, comma 2 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'articolo 15 Legge 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 9, comma 8 Decreto Legislativo 23/2011; e che comunque il Comune può azzerare per la stessa fattispecie l'aliquota ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del Regolamento, applicativo 1 comma 676 Legge 147/13;

Considerato che, nell'ambito della TA.S.I., l'articolo 1, comma 681 Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TA.S.I. dovuta;

Considerato che, sempre nell'ambito della TASI, l'articolo 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che le aliquote della TA.S.I. devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TA.S.I. relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TA.RI.)**, la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.E.S. semplificata introdotta a fine 2013 con l'articolo 5 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che, in tal senso, la TA.RI. prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cosiddetto Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TA.R.E.S.;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TA.R.E.S. semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TA.RI., l'articolo 1, comma 682 Legge 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indice Situazione Economica Equivalente);
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Visto il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, relativo all'anno 2016, trasmesso dall'Unité des Communes valdotaines Evançon, approvato con deliberazione della Giunta n. 22 del 21/03/2016;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TA.RI. per l'anno 2016;

Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall'articolo 1, comma 652 Legge 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- più in generale, la previsione dettata dall'articolo 1, comma 652 Legge 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TA.RI. tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

Considerato peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni in Legge 214/2011, le tariffe della TA.R.E S. 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

Considerato peraltro che l'articolo 1, comma 652 Legge 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TA.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cosiddette *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 652 Legge 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cassazione Civile 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'articolo 3 Legge 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, commi 662 - 665 Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TA.RI., la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e dall'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'I.M.U. dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TA.RI. potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione tramite modello F24 entro la scadenza della prima rata;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

I.M.U.	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TA.RI.	Prima rata	30 settembre 2016
	Seconda rata	31 marzo 2017

Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) adottati con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 7 del 24 marzo 2014 e modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2016;

Effettuata la votazione, in forma palese, con i seguenti risultati:

Presenti	n. 12
Assenti	n. 3
Votanti	n. 12
Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1° di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (I.M.U.)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00	

Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)

ai sensi dell'articolo 1, comma 676 Legge 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della T.A.S.I. per tutti gli immobili che non siano già esenti per legge.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'articolo 13, comma 2 Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,34282	49,62739
2 componenti	0,39996	79,40383
3 componenti	0,44077	99,25478
4 componenti	0,47342	109,18026
5 componenti	0,50607	143,91943
6 o più componenti	0,53056	168,73313

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,13463	0,42874
2. Campeggi, distributori carburanti	0,17687	0,66862
3. Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000
4. Esposizioni, autosaloni	0,07919	0,36238
5. Alberghi con ristorante	0,28246	1,11573
6. Alberghi senza ristorante	0,21118	0,66862
7. Case di cura e riposo	0,25078	0,83604
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,26398	0,94934
9. Banche ed istituti di credito	0,14519	0,48794
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,22966	0,93097
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,28246	1,27090
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,19007	0,86768
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,24286	0,96772
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,11351	0,76560
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,14519	0,45936
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,27766	4,04951
17. Bar, caffè, pasticceria	0,96089	3,04403
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,46460	1,47301
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,40653	1,28519
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,59972	5,07542
21. Discoteche, night club	0,27454	0,87380

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

2° **di dare atto** che sull'importo della TA.RI. non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 Decreto Legislativo 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

3° **di stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TA.RI. dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

I.M.U.	Acconto (50%)	16 giugno 2016
	Saldo (50%)	16 dicembre 2016
TA.RI.	Prima rata	30 settembre 2016
	Seconda rata	31 marzo 2017

4° **di stabilire** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

5° **di riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

6° **di dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;

7° **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL PRESIDENTE

NIGRA Jean-Christophe

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMATEIS Manuele

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È pubblicata, in applicazione all'articolo 52bis, 1° comma, della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54
- E resterà affissa all'albo pretorio comunale online per quindici giorni consecutivi: dal **26/04/2016** al **11/05/2016** (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Montjovet, li 26/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

(AMATEIS Manuele)

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

- È esecutiva, ai sensi dell'articolo 52ter della Legge Regionale 07 dicembre 1998, n. 54, dal giorno **26/04/2016** (primo giorno di pubblicazione);

Montjovet, li 26/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

(AMATEIS Manuele)

E' copia conforme all'originale in formato digitale.
26/04/2016

SEGRETARIO COMUNALE